



ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. 747 DEL 16 SETTEMBRE 2021

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPLESSA
DIRIGENZA MEDICA**

Premesso che:

- il Dott. **Alberto ARNULFO** è dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Direttore di SOC "Ostetricia e Ginecologia".
- con atto deliberativo n. , è stato confermato, nell'incarico di Direzione della Struttura Organizzativa Complessa "Ostetricia e Ginecologia" a seguito dell'adozione del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale adottato unitamente all'Atto Aziendale di cui alla deliberazione n. 429/2015 e s.m.i., con rapporto di lavoro esclusivo, per cinque anni al Dirigente Medico Dott. **Alberto ARNULFO**, avendo desunto dal verbale rassegnato dall'apposito Collegio Tecnico, costituito con determinazione n. 584/2021 e successivamente modificata con determinazione n. 846/2021, riunitosi in data 20.08.2021, una valutazione positiva sull' attività svolta dallo stesso nell'ultimo quinquennio, così come previsto dall'art. 57 – comma 2 – lettera a) del CCNL 19.12.2019;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra l'Azienda Sanitaria Locale (di seguito denominata ASL) VCO di Omegna, con sede legale in via Mazzini, n. 117, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00634880033, rappresentata dal Direttore Generale – nella persona della Dott.ssa **Chiara SERPIERI** - , domiciliato per la sua carica presso la Sede Legale dell'ASL rappresentato dal Dirigente Responsabile della Struttura Organizzativa Complessa Gestione Personale e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Claudia Sala, nata a Premosello Chiovenda (VB) il 25.01.1962, all'uopo delegata e il Dott. **Alberto ARNULFO**, nato a Vercelli in data 16.04.1972, residente a Novara – Via Sconfitti, 12, Codice Fiscale: RNLLRT72D16L75J

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – CONFERMA INCARICO

L'A.S.L. V.C.O. di Omegna conferma al Dott. **Alberto ARNULFO** l'incarico di Direzione della Struttura Organizzativa Complessa "Ostetricia e Ginecologia", con rapporto di lavoro esclusivo e assegnazione alla SOC "Ostetricia e Ginecologia" dell'ASL VCO, come risultante dal Piano di Organizzazione adottato unitamente all'Atto Aziendale di cui alla deliberazione n. 429/2015 e s.m.i. Costituiscono sedi di Servizio le sedi operative Territoriali od Ospedaliere dell'ASL, afferenti alla citata Struttura, presso le quali viene svolta l'attività ed attestata la presenza.

.Tipologia di incarico:

Art. 18 – comma 1 lettera a) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità triennio 2016 – 2018 .

.Classificazione Struttura:

Struttura Complessa – Dirigenza Medica - Veterinaria.

.Durata dell'incarico:

L'incarico assegnato al Dott. **Alberto ARNULFO** ha durata quinquennale (**dal 01.08.2021 e fino alla data del 31.07.2026**), con facoltà di rinnovo, con decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dal giorno 01.08.2021 ed è rinnovabile secondo le procedure di verifica di seguito specificate, fatta salva la soppressione della Struttura Complessa a cui è preposto il Dirigente Medico in questione come previsto dall'art. 15 ter, comma 2 del D.Lgs.vo 502/1992 così come sostituito dall'art. 13 del D.Lgs.vo n. 229/1999.

.Obiettivi generali da conseguire:

Al Dott. **Alberto Arnulfo** vengono assegnati i seguenti obiettivi strategici che costituiranno riferimento per la valutazione dei risultati ottenuti anche ai fini della verifica periodica e che prevedono:

- costruire percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali di competenza per la presa in carico del paziente appropriati e coerenti con la rete ospedaliera e territoriale aziendale e relazionandosi con gli ospedali HUB per i livelli di complessità non gestibili in loco.
- Assicurare la presa in carico del paziente, sia in regime di urgenza sia ordinario.
- Governo clinico dei percorsi necessari per la tutela del paziente a livello ospedaliero, ambulatoriale e, in collaborazione con i servizi territoriali, domiciliari.
- Identificare, nell'ambito dell'organizzazione del servizio, le specifiche competenze dei singoli dirigenti e collaboratori al fine di individuare lo sviluppo delle responsabilità e della professionalità.
- Partecipare, dando il proprio contributo alle attività aziendali correlate al rischio clinico, all'accreditamento istituzionale e al sistema di qualità aziendale.
- Partecipare alle iniziative dipartimentali e di altre SOC aziendali al fine di realizzare piani di cura personalizzati integrati che facilitino i percorsi assistenziali che migliorino gli interventi e le sinergie professionali.
- Condivisione di PDTA con le strutture territoriali che garantiscono la prevenzione e la continuità assistenziale.
- Conoscere, accettare e dare piena attuazione al "Regolamento aziendale per l'attuazione delle disposizioni legislative di cui al D.Lgs.vo 81/08 e riguardante l'organizzazione e la gestione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro della ASL VCO" (Del. 89 del 18.06.2012) come declinato dal sistema di deleghe previsto.

ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il Dott. **Alberto ARNULFO** è tenuto ad osservare le disposizioni relative all’orario di lavoro di cui all’art. 24 del C.C.N.L. 19.06.2019, dell’ Area Sanità, attualmente vigente, nonché ogni altra disposizione derivante dagli accordi sindacali aziendali, assicurando la propria presenza in servizio per un minimo di ore 38 settimanali, articolate in modo flessibile, per correlarle all’orario di lavoro del personale della Struttura ed alle esigenze delle Strutture cui è preposto. Al sunnominato si applica quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità siglato in data 19.12.2019 (Supplemento Ordinario G.U. n. 6 del 28.01.2020) e dei CCCCNNLL della Dirigenza Medica Veterinaria 05.12.1996, 08.06.2000, 03.11.2005, 17.10.2008, 06.05.2010 e s.m.i., nonché i regolamenti attuativi in materia di ferie, orario di lavoro, assenze retribuite, ecc...

ART. 3 – INCOMPATIBILITA’ – ESCLUSIVITA’

Il conferimento dell’incarico comporta per il Dott. **Alberto ARNULFO** l’obbligo di un rapporto esclusivo con l’ASL. Lo stesso, pertanto, è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente con altre Strutture pubbliche o private, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 39 del 08.04.2013.

ART. 4 – ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE

Il Dott. **Alberto ARNULFO** potrà esercitare l’attività libero-professionale esclusivamente nei locali e negli orari che saranno concordati con l’Amministrazione con le modalità ed i limiti previsti dalla vigente normativa in materia.

ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Dott. **Alberto ARNULFO**, per l’espletamento dell’incarico, spetta il trattamento economico fisso, accessorio e variabile indicato nel CCNL dell’Area Sanità - triennio 2016 – 2018, nonché derivante dagli Accordi Sindacali Aziendali vigenti.

In particolare per il rapporto di lavoro esclusivo spetterebbe, a seguito dell’adozione del nuovo Piano degli incarichi dirigenziali, la retribuzione di posizione complessiva annua di €. 22.103,00 comprensiva della tredicesima mensilità, conseguente alla graduazione delle funzioni di cui alla deliberazione n. 103 del 28.02.2017 e s.m.i..

Sono fatte salve le variazioni al trattamento economico che deriveranno da future disposizioni di legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo, nonché derivante dagli Accordi Sindacali Aziendali e dai processi di valorizzazione delle funzioni dirigenziali conseguente all’applicazione del nuovo Atto Aziendale.

Resta inteso che la retribuzione di risultato derivante dai vigenti accordi aziendali rimane assoggettata alla verifica annuale sugli obiettivi assegnati

Art. 6 - VALUTAZIONE E VERIFICHE – OBIETTIVI E RISORSE

Il Dirigente affidatario dell’incarico è da ritenersi soggetto a verifica annuale, nonché al termine dell’incarico stesso ai fini rispettivamente della corresponsione della retribuzione di risultato, nonché per la conferma o revoca dell’incarico stesso ai sensi del vigente CCNL 19.12.2019 – Area Sanità. Si richiama interamente il capo VIII del succitato CCNL per

quanto concerne i suoi specifici dispositivi (Art. 55 - 63).

Annualmente verranno assegnati al Dirigente affidatario dell'incarico, previo accordo e sottoscrizione con la Direzione Generale, ovvero con il Responsabile di Dipartimento degli obiettivi specifici nonché risorse per l'Unità Organizzativa diretta.

Con deliberazione n. 168 del 10.03.2004 è stato approvato il "Regolamento Aziendale in materia di valutazione dei risultati di gestione dei Dirigenti" che si richiama nella sua interezza, fatte salve le eventuali modifiche che interverranno nel tempo in esito ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dei provvedimenti conseguenti all'applicazione del nuovo Atto Aziendale.

Si richiama interamente il Regolamento Aziendale, approvato con deliberazione n. 23 del 24.01.2017 per quanto concerne i principi della valutazione (art. 6), gli organismi preposti alla valutazione (art.9), gli elementi, gli strumenti e la procedura di valutazione (artt. 10.-11-12), le verifiche straordinarie (artt. 13-14), fatte salve successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 – RINNOVO O REVOCÀ DELL'INCARICO

Il rinnovo dell'incarico viene disposto dal Direttore Generale secondo le procedure di verifica previste dall'art. 20 del CCNL 19.12.2019 Area Sanità triennio 2016 – 2018.

Si richiamano interamente le vigenti disposizioni del Capo VIII del CCNL 19.12.2019 e del Regolamento Aziendale : "Incarichi Dirigenziali : "Adozione regolamento per l'affidamento, valutazione e relativi effetti" che si richiama nella sua interezza, recepito con la succitata deliberazione n. 23 del 24.01.2017 e s.m.i.

La revoca dell'incarico avviene con atto scritto e motivato, così come previsto dall'art. 20 del CCNL 19.12.2019, Area Sanità – triennio 2016 - 2018.

L'accertamento delle responsabilità dirigenziali, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.vo 165/2001 e s.m.i., rilevate a seguito delle procedure di valutazione e dovuto alla inosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione per obiettivi affidata e comunque il mancato superamento della verifica dell'incarico in senso positivo, comportano l'applicazione dell'art. 62 del CCNL 19.12.2019.

Art. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Dott. **Alberto ARNULFO**, si impegna nei confronti dell'A.S.L. VCO alla scrupolosa osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16.04.2013, pubblicato in data 04.06.2013 sulla G.U. Serie Generale n. 129.

Si richiamano, in particolare, il rispetto degli artt. 4, 6, 7, 13, 14, 15, 16 del suddetto Codice precisando che le inosservanze di cui agli art. 4 – 6 – 7 – 13 - 14 costituiscono elementi di valutazione da parte dell'ASL anche ai fini dell'assunzione di eventuali provvedimenti di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro per giusta causa, ovvero per giustificato motivo in quanto lesive del rapporto fiduciario sulla base del quale è instaurato il presente rapporto di lavoro.

Sono fatte salve le norme relative alla responsabilità penale, civile ed amministrativa, dirigenziale dei pubblici dipendenti.

Sono richiamate altresì integralmente le norme relative alla responsabilità disciplinare contenute nel D.Lgs.vo 165/2001 come integrato dal D.Lgs.vo 75/2017 e del Regolamento Aziendale adottato con deliberazione n. 354 del 05.11.2012.

Art. 9 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In particolare, costituiscono giusta causa di risoluzione dal rapporto di lavoro le violazioni indicate nei seguenti articoli del succitato regolamento aziendale sulla responsabilità disciplinare sopra evidenziato : art. 2 comma 5, art. 9, art. 10 commi 1 e 2 ed art. 11 commi 2 e 3.

Costituisce altresì elemento di valutazione per l'attivazione delle procedure sanzionatorie vigenti nel tempo in materia di responsabilità dirigenziale l'inosservanza delle disposizioni e delle direttive della Direzione Generale in ordine all'organizzazione aziendale.

Art. 10 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di lavoro, si rimanda alla norma del titolo II, capo I del libro V del C.C., nonché al D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i, ai CC.CC.NN.LL. 05.12.1996, 08.06.2000, 03.11.2005, 17.10.2008 e 06.05.2010 e 19.12.2019 dell'Area Sanità e alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei Dirigenti Medici del S.S.N. attualmente vigenti e che rimarranno nel tempo di vigenza dell'incarico.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Verbania.

Art. 12 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto, esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642 del 26.10.1972 – tabella punto 25 e s.m.i., composto di n. 5 fogli, viene redatto in duplice originale, di cui uno verrà acquisito al fascicolo personale e l'altro restituito al contraente, potrà essere registrato con spese a carico del Dott. **Alberto ARNULFO** in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 634.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna, li

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO RESPONSABILE STRUTTURA ORGANIZZATIVA
COMPLESSA GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

(Dott.ssa Claudia SALA) _____

Il Dott. _____

Il contraente, ai sensi dell'art. 1341 C.C. dichiara di aver preso visione dei contenuti dell'art. 9 del presente contratto e di sottoscriverli separatamente per approvazione.

(Dott. Alberto ARNULFO)